



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LABRUNA | SALVATORE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MISSAGLIA | ENRICO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | AONDIO | GIULIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5844/2016
depositato il 07/10/2016

- avverso la sentenza n. 1334/2016 Sez:8 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820150068154200 IRES-CRED.IMP. 2011

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 5844/2016

UDIENZA DEL

26/06/2017 ore 11:30

N°

3031/2017

PRONUNCIATA IL:
26 giugno 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
07 luglio 2017

Il Segretario

Agostino Ralumbo



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società dopo aver inviato in data 8.5.2009 il formulario (modello FRS) con i dati sugli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, riceveva dal Centro Operativo di Pescara diniego del nulla-osta per fruire del relativo credito d'imposta, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; nell'anno 2011, con D.M. 4.3.2011, furono poi nuovamente finanziati i crediti d'imposta e la contribuente procedette alla compensazione del credito. Omise per altro di indicare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 l'avvenuta compensazione.

Nel giugno dell'anno 2015 le era notificata cartella di pagamento per il recupero del credito d'imposta indebitamente compensato, oltre sanzioni ed interessi (per totali € 59.677,42) trattandosi di un credito non spettante perché non evidenziato nel quadro RU del Modello Unico per gli anni 2009 e 2010. Con dichiarazione integrativa del 1° agosto 2015 la contribuente correggeva in tal senso il quadro RU della dichiarazione dell'anno 2011 ed impugnava la cartella.

La C.T.P. di Milano, con sentenza n. 1334/08/2016, rilevava l'omessa compilazione del quadro RU del Modello Unico 2010 con riferimento all'anno 2009, ove avrebbe dovuto esporre il credito, omissione comportante, secondo la circolare del 17 aprile 2009 n. 17/E, la decadenza del beneficio del credito.

Riteneva la C.T.P. che la rettifica a favore potesse essere presentata solo nella dichiarazione dell'anno successivo.

La contribuente nell'appello ha sostenuto che secondo la Risoluzione n. 100/E del 19.10.2011 l'obbligo di comunicazione del credito di cui si discute si doveva considerare soddisfatto con l'indicazione in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Unico 2012) dell'ammontare dei costi

relativi agli investimenti effettuati sulla base dei quali si è determinato il credito d'imposta; tale comunicazione è stata effettuata con la dichiarazione integrativa.

L'Agenzia delle Entrate ha controdedotto sostenendo che se mai la rettifica avrebbe dovuto riguardare l'anno 2009 nel quale il credito si è formato e non l'anno in cui è stato indebitamente utilizzato, così come già comunicato nella risposta all'istanza di autotutela. Ha quindi chiesto la conferma dell'impugnata sentenza.

Su istanza dell'appellante questa Commissione, con ordinanza in data 12.12.2016, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, subordinandola a prestazione di garanzia.

In data 3.5.2017 l'appellante ha depositato dichiarazione fidejussoria di e con successiva memoria in data 15.6.2017 ha replicato alle controdeduzioni osservando di aver sanato con la dichiarazione integrativa l'originario errore di riporto a nuovo del credito.

L'appello è stato accolto da questa Commissione per i seguenti

MOTIVI

succintamente esposti ai sensi dell'art. 36 c. 2 n. 4 del D.lgs. 546/92

La Risoluzione Ministeriale n. 100/E del 19.10.2011 ha chiaramente stabilito che *“per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione risultante dal combinato disposto del comma 282 dell'articolo 1 della Legge 296 del 2006 e dall'art. 5 del D.M. 76 del 2008, atteso che la fruizione del credito d'imposta maturato è stata disciplinata dal decreto del 4 marzo 2011, l'obbligo in questione si considera soddisfatto mediante l'indicazione in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Modello Unico 2012) dell'ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l'ammontare del credito d'imposta”*.

Corretta dunque l'indicazione nel quadro RU relativo all'anno 2011 del credito d'imposta in misura ridotta spettante a coloro che nell'anno 2009 non avevano ottenuto il nulla osta alla fruizione del credito e pertanto legittimamente non lo avevano esposto in dichiarazione.

L'errore della contribuente è consistito nell'attuare la compensazione – alla quale la stessa ha incontestato diritto – senza evidenziarla nel quadro RU rigo 83, ma tale errore ha sanato con dichiarazione integrativa ed è anche pacifico che il credito relativo non è stato riportato nelle successive dichiarazioni.

Trattavasi di omissione frutto di palese errore, emendabile senza limite di tempo anche in sede contenziosa (Cass. 3.8.2016 n. 16185).

La correzione dell'errore formale consente di fruire pienamente del credito, con conseguente legittimità della compensazione ed annullamento dell'impugnata cartella.

La sentenza deve quindi essere riformata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellante in € 2.765,00 per il primo grado ed in € 3.337,50, tenuto conto anche della fase cautelare, per il presente grado d'appello. Dovranno essere maggiorate del compenso forfetario 15% nonché del contributo professionale, dell'IVA e del C.U.T. effettivamente versato.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza annulla la cartella di pagamento.

Liquida a favore della contribuente le spese del primo grado in € 2.765,00 ed in € 3.337,50 le spese del grado d'appello, oltre spese forfetarie, C.P.A, IVA e C.U.T. effettivamente versato.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2017

Il Relatore

Enrico Missaglia

Il Presidente

Salvatore Labruna